



CITTA' DI IMPERIA

Giunta Comunale

Delibera n° 224 del 25/07/2024

Concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) ("gestione di stabilimenti balneari") dell'art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993 - procedimenti e atti tecnici: indirizzo.

L'anno duemilaventiquattro, e questo di 25 del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

SCAJOLA On. dott. Claudio	SINDACO	Presente
FOSSATI avv. Giuseppe	VICE SINDACO	Presente
D'AGOSTINO arch. Ester	Assessore	Presente
GAGGERO geom. Gianfranco	Assessore	Presente
GAGLIANO sig. Antonio	Assessore	Presente
GANDOLFO dott.ssa Laura	Assessore	Presente
GATTI dott.ssa Monica	Assessore	Presente
ONEGLIO dott. Gianmarco	Assessore	Assente
ROGGERO dott.ssa Marcella	Assessore	Assente
SASSO sig. Mattia	Assessore	Presente

Quindi sono presenti Assessori n. 8 Sono assenti Assessori n.2

Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa Puglia, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.

La Giunta Comunale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

PREMESSO che:

- con gli artt. 104 e 105 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 è stato disposto il generale trasferimento delle funzioni gestorie delle aree demaniali marittime in favore delle Regioni e degli Enti Locali;
- con la Legge Regionale n.13 del 28.04.1999 e ss.mm.ii. (e, poi, con la Legge Regionale n. 26 del 10.11.2017) è stato confermato tale quadro di competenze in materia di demanio marittimo, che vede la gestione, con tutte le attività connesse, in capo agli Enti locali territoriali e la titolarità del bene in capo allo Stato;
- il Comune intende avviare, in coerenza con i principi di trasparenza, imparzialità, concorrenza e non discriminazione e con la disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della l. n. 118/2022 – procedure comparative per il rinnovo o il rilascio di concessioni demaniali marittime che possano costituire titoli certi, solidi e idonei a consentire lo sviluppo delle attività proposte sul demanio da parte dei concessionari. Una volta illustrate le caratteristiche essenziali dei procedimenti cui l'Amministrazione intende dare corso al fine di conseguire tale obiettivo, il presente atto di indirizzo detta le linee generali che saranno utilizzate dal Comune per la valutazione delle istanze di concessione che perverranno da parte degli aspiranti concessionari, riservando ad altri provvedimenti l'individuazione di criteri specifici relativamente a singole categorie individuate facenti riferimento ad ipotesi di utilizzo che escludono per loro natura od attenuano la contendibilità.

PRESO ATTO che:

- le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative già rilasciate alla data di entrata in vigore del D.L. 30.12.2009, n. 194 (30.12.2009) sono state originariamente prorogate in forza dell'art. 1 del medesimo decreto legge sino al 31.12.2012 *"nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia [...] quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni"*, con successivo differimento al 31.12.2015 ad opera della Legge di conversione n. 25 del 2010 e quindi al 31.12.2020 con l'art. 34-*duodecies* del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12. 2012, n. 221.
- con l'art. 1, comma 683, L. 30.12.2018, n. 145 è stato disposto che le concessioni disciplinate dal comma dall'art. 01 D.L. n. 400/1993 vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge avessero maggior durata, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, di anni quindici e quindi mantenessero la loro validità sino al 31.12.2033;
- con Legge 05.08.2022, n.118, poi modificata con il D.L. 29.12.2022, n.198, convertito dalla Legge 24.02.2023, n.14, è stato abrogato il citato art.1 comma 683 della Legge 30.12.2018, n.145, disponendosi, in particolare in sede di modifica, l'efficacia *ex lege* delle concessioni in essere fino al 31.12.2024;
- con le Sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 14.07.2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15 Promoimpresa) e 20.04.2023 (causa C-348/22) e per i principi enunciati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria nelle Sentenze n.17 e 18 del 2021 e poi, tra le altre, dalle Sentenze della Sez. VI, n. 7992 del 28.08.2023 e della Sez. VII, n. 4481 del 20.05.2024 risulta invece confermato l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di disapplicare le disposizioni contrarie alla normativa comunitaria, individuandosi quindi in particolare nel 31.12.2023 il termine ordinario di scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo vigenti, come in effetti sancito, con previsione comunitariamente compatibile, nell'originaria formulazione della Legge 5.08.2022, n.118, scadenza prorogabile al 31.12.2024 solo con atto costitutivo motivato, in relazione alle tempistiche di attivazione delle procedure di affidamento concorrenziale;
- che, infatti, l'art. 3, comma 3, della Legge 5.08.2022 n.118 e ss.mm.ii., nel testo originario, da ritenersi comunitariamente compatibile, dispone che *"in presenza di ragioni*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. ...omissis..."

- con l'art. 4 della medesima legge è stata prevista la delega al Governo per adottare, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti «*a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura*», con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni con essi incompatibili. Ai fini dell'attuazione della delega legislativa di cui trattasi, il menzionato art. 4 detta inoltre una serie di principi e criteri direttivi, tutti presi accuratamente in considerazione dall'Amministrazione comunale ai fini dell'adozione del presente Atto di indirizzo.
- con la già citata legge n. 14 del 2023 è stato poi introdotto, oltre ad un nuovo differimento automatico *ex lege* al 31,12, 2024, un generale divieto di emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive nelle more dell'adozione di specifici decreti attuativi e di riordino della disciplina delle concessioni demaniali, con statuizioni peraltro entrambe comunitariamente incompatibili, come sancito dal Consiglio di Stato con le Sentenze di cui *infra*;
- infatti il Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza n. 2192 del 01.03.2023, ha rilevato il “*frontale contrasto*” della nuova norma contenuta nell'articolo 10-*quater*, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, con l'articolo 12 della Dir. 2006/123/CE e ha chiarito che i principi sanciti dalla Sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 17/2021 sono pienamente applicabili e vincolanti, con la conseguenza che le norme nazionali che hanno disposto o che dovessero disporre in futuro la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della Direttiva Servizi e non devono essere applicate dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
- con la recente esauriente Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4481 del 20.05.2024 è stato nuovamente ribadito, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Adunanza plenaria e della citata giurisprudenza successiva, che “*tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata (Cons. St, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679) – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, imponendosi una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.*” e, inoltre, quanto al divieto *medio tempore* di indire procedure comparative, come tale previsione “*determini una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, resa potenzialmente illimitata nella durata dal contestuale divieto di procedere all'emanazione dei bandi di gara posto fino all'adozione dei decreti legislativi di cui all'art. 4 della legge n. 118 del 2022 (adozione non più possibile perché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, solo qualche giorno dopo l'entrata in vigore della legge n. 14 del 2023)*”
- tali considerazioni impongono quindi al Giudice nazionale e alle Amministrazioni competenti in materia di disapplicare le modifiche apportate alla legge n. 118 del 2022 dalla legge 14 del 2023.

RILEVATO come i termini di cui sopra siano scaduti e nessun atto né legislativo, né di indirizzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

sia stato approvato né dallo Stato, né dalla Regione Liguria;

ATTESO che, in tale scenario così profilatosi, per carenza di tempi utili e difettando di riferimenti normativi per indire le specifiche procedure selettive per l'affidamento dei titoli il Comune di Imperia si è avvalso della facoltà di cui all'art. 3 comma 3 della precitata legge n., 118 del 2022 (test originario), come da indirizzo espresso con delibera G.M. n. 402 del 22.12.2023, avete ad oggetto *“concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo/sportivo differimento scadenza concessioni in essere al 31/12/2024: indirizzo”*.

PRESO ATTO delle recenti pronunce giurisprudenziali (*ex multis*, Cons. Stato, 1° marzo 2023, n. 2192; Cons. Stato 27 dicembre 2023, n. 11200; Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4481 del 20.05.2024) che hanno confermato la necessità per le Amministrazioni concedenti di procedere quanto prima all'avvio e alla conclusione di procedure ad evidenza pubblica finalizzate a rilasciare e/o rinnovare le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. Trattasi, questi ultimi, di principi che sono stati recepiti nel presente atto di indirizzo e che risultano soddisfatti dal modello procedimentale a istanza di parte previsto dagli artt. 36 e ss. cod.nav. e dall'art. 18 reg.nav.mar., come recentemente nuovamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.G.A. Regione Sicilia, 22 maggio 2023, n. 350).

CONSIDERATO che alla luce di tutto quanto appena descritto, e stante la necessità di avviare procedimenti che riordinino e adeguino il quadro concessorio di competenza del Comune di Imperia con modalità e tempistiche coerenti con quelle di cui ai menzionati artt. 3 e 4 della l. n. 118/2022, il Comune ha esaminato e valutato la situazione complessiva per come si è evoluta e intende quindi procedere con atti di indirizzo, nei quali:

- sia fornito un quadro compiuto della situazione delle concessioni in essere in conformità al PUD Comunale;
- siano raggruppate per sottoinsiemi omogenei le stesse;
- siano chiarite le esigenze di provvedere a un riordino, nella prospettiva di procedere conformemente alle indicazioni provenienti dalle norme euro-unitarie e dalla giurisprudenza sopra citate, nonché dai principi e criteri direttivi sanciti all'art. 4 della Legge n. 118 del 2022;
- siano fornite le indicazioni su come il Comune procederà per dar corpo a tali gli intenti.

VISTO il comma 1 dell'art.01 del Decreto Legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494 del 1993, il quale precisa che *“1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:*

- a) gestione di stabilimenti balneari;*
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
- e) esercizi commerciali;*
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.”*

VISTA la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.22 del 25.05.2009, che evidenzia che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative sono quelle indicate alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'art.01 del Decreto Legge n. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494/1993.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

CONSIDERATO che nel Comune di Imperia:

- a) sono assentite concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in capo a concessionari che occupano il bene pubblico a vario titolo e per le diverse finalità consentite dalla legge e rispondenti a differenti usi pubblici del bene demaniale nell'ottica del suo più proficuo sfruttamento, secondo i principi di cui all'art. 37 cod. nav. e che sono state individuate e raggruppate le categorie omogenee ricomprese indicate nelle lettere a), b), d), e) del comma 1 dell'art.01 del Decreto Legge n. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494/1993;
- b) sono presenti altresì concessioni rilasciate al Comune stesso al fine dello svolgimento di attività coerenti con le proprie prerogative e/o con i compiti di interesse generale ad esso attribuiti, da assolvere anche per il tramite della propria società in-house, Go Imperia S.r.l. Con riferimento a queste concessioni se ne rileva la ontologica non contendibilità in quanto caratterizzate dall'uso dei beni demaniali marittimi da parte dell'ente territoriale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali come declinati nei diversi titoli concessori.

PRESO ATTO che il Comune intende dar corso a quanto sopra, pur con i necessari e comunque opportuni distinguo, per tutti i tipi di concessioni demaniali ad turistico-ricreativo di propria competenza. Infatti, al di là dell'attenzione specifica che – anche nella giurisprudenza sopra citata – hanno avuto le concessioni turistico- ricreative, la questione delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali deve porsi in generale per la scelta dei soggetti aventi titolo a occupare il demanio al fine di prestarvi servizi, nell'ampia accezione del Trattato FUE.

CONSIDERATO che al fine di dare corso alle procedure comparative uniformate ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, massima partecipazione e non discriminazione, occorre individuare, opportunamente a monte, specifici criteri di assegnazione i quali, pur in assenza dei decreti legislativi di riordino della materia, si devono conformare ai principi giuridici rinvenibili nell'attuale cornice normativa:

1) eurounitaria, laddove l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE prevede (al primo comma) che le procedure di selezione tra i candidati potenziali debbano presentare “*garanzie di imparzialità e di trasparenza e (...) un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento*” e (al secondo comma) che “*l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami*”, e, infine (al terzo comma) che “*gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario*”;

2) nazionale, poiché:

- a) l'art. 37 Cod. Nav. dispone che “*Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico*”;
- b) l'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 di Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, in conformità a quanto sancito alla predetta direttiva, prevede che “*le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi*” (c.1), potendo le stesse nel fissare le regole della procedura di selezione “*tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario” (c. 2);

- c) l'art. 4, c. 2 della L. n. 118 del 2022, nel delineare il contenuto che i decreti legislativi di riordino della materia avrebbero dovuto adottare, ha previsto:
- alla lettera e) la “*definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:*
 1. *individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;*
 2. *previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;*
 3. *previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;*
 4. *adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;*
 5. *valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:*
 - i. *dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;*
 - ii. *della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;*
 6. *previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;*
 7. *previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici”;*
 - alla lettera i) la “*definizione di criteri uniformi per la quantificazione*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante”;

3) regionale, dal momento che l'art. 9 della L.R. Liguria n. 26 del 2017 prevede:.

a) al comma 1 che “Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione:”

- i. utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;*
- ii. professionalità ed esperienza maturate nel settore delle attività turistico ricreative;*
- iii. capacità economico finanziaria;*
- iv. offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;*
- v. servizi accessori offerti all'utenza;*
- vi. qualità di impianti e manufatti e utilizzo di fonti di energia rinnovabile;*
- vii. personale impiegato nell'esercizio della concessione;*
- viii. impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;*
- ix. ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione”;*

b) al comma 2 che “*I suddetti parametri saranno dettagliati e ponderati dal Comune nel bando pubblico di cui all'articolo 6 volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascuna concessione messa a bando*”;

c) al comma 3 che “*lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune*”;

ATTESO, inoltre, che, relativamente ai ripetuti riferimenti alla finalità in capo ai Comuni liguri di gestire il demanio marittimo garantendo il soddisfacimento degli interessi pubblici sottesi al proficuo sfruttamento del demanio stesso e alla necessaria armonizzazione delle attività economiche esercitate ed esercitabili su tali aree da parte dei concessionari, il Comune è munito dei seguenti atti programmatori territoriali, tuttora vigenti, che risultano coerenti con tutto quanto sopra illustrato:

- Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con la Delibera di Giunta comunale n. 46 del 18.07.2023, in conformità alla pianificazione nonché alle indicazioni provenienti dalla Regione Liguria (il riferimento è in particolare al PTR adottato), e al piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato dalla Giunta regionale il 18 giugno 2002;
- Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime il cui ultimo aggiornamento è stato adottato con la Delibera di Giunta comunale n. 29 del 22.05.2024, in conformità alla pianificazione nonché alle indicazioni provenienti dalla Regione Liguria (il riferimento è in particolare al PTR adottato), e al piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato dalla Giunta regionale il 18 giugno 2002
- Piano Regolatore Portuale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25.03.2002 aggiornato con l'adeguamento tecnico funzionale approvato dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 770 del 05.08.2022.

RITENUTO, che il quadro normativo vigente fornisca gli elementi essenziali che permettono di articolare criteri generali volti ad individuare i concorrenti che garantiscano un utilizzo delle aree demaniali rispondente ad un “*più rilevante interesse pubblico*”, scopo a cui le Amministrazioni Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

sono vincolate.

CONSIDERATO, altresì, che a valle delle pronunce citate e della L. n. 118 del 2022, il tempo residuo per giungere a una sistemazione delle diverse concessioni previo esperimento delle procedure trasparenti e pubbliche, non è ampio e che il Comune ha interesse a garantire adeguata preparazione per i soggetti interessati e altrettanto adeguati spazi valutativi per il Comune stesso, nell'ottica di compiere scelte ponderate e conformi col perseguimento dei diversi interessi pubblici e privati che vengono in gioco.

RITENUTO che l'obiettivo del Comune è quello di risolvere per un periodo di tempo congruo e in modo coerente con le indicazioni ordinamentali codificate anche dalla giurisprudenza euromunitaria e nazionale l'intera problematica qui in rilievo, al fine di dare stabilità e certezza di rapporti giuridici agli interessati, condizione imprescindibile per garantire anche sviluppo e investimenti in comparti di interesse strategico per il Comune e di altrettanto notevole rilievo per le Imprese che vi operano e per gli Utenti fruitori dei servizi stessi.

CONSIDERATA la differenza, nella natura e nelle finalità, delle diverse tipologie di rapporti concessori, con il presente Atto di indirizzo viene approvato il disciplinare con i criteri più specifici riferiti alla sola categoria individuata alla lettera a) ("*gestione di stabilimenti balneari*") dell'art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993 rimandando ad ulteriori distinti atti l'approvazione di specifici discipline per le altre attività.

CONSIDERATO che alla luce dei principi traibili dal summenzionato quadro giuridico è possibile articolare dei criteri volti ad individuare i concorrenti che garantiscano un utilizzo delle aree demaniali rispondente ad un "*più rilevante interesse pubblico*", valorizzando, in particolare, i seguenti elementi:

1. riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all'interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica;
2. realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;
3. realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione;
4. qualità dell'offerta turistica e dei servizi proposti e promozione turistica;

RITENUTO che al fine di permettere una migliore gestione dello svolgimento delle procedure, visto il numero elevato delle esistenti concessioni demaniali a carattere turistico ricreativo, di prevedere il termine **di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione** per la presentazione delle istanze da parte dei precedenti concessionari interessati a candidarsi al rilascio di un titolo per l'occupazione del demanio.

RITENUTO, altresì, di prevedere per il concessionario uscente, quale forma di indennizzo previsto dalla lettera i) dell'art. 4, c. 2, della L. n. 118 del 2022, ove il Governo non provveda diversamente con "uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime", di cui al comma 1 dell'art. 4 della medesima legge, il diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione al costo residuo al netto degli ammortamenti dei beni non amovibili e amovibili funzionali per l'esercizio della concessione demaniale, debitamente autorizzati - ove previsto - dall'Ente concedente, nonché del valore pari al fatturato annuale precedente all'anno di pubblicazione della procedura di affidamento della nuova concessione demaniale. I costi sostenuti dal richiedente uscente, depurati dalle somme già percepite per effetto dell'erogazione di contributi pubblici e/o di altra natura e/o

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

indennizzi assicurativi al netto dell'eventuale imposizione fiscale associata a tali erogazioni, quali a titolo di esempio, misure di ristoro connesse agli eventi meteomarinari, risultanti dalla specifica contabilità, sono determinati sulla base di una dichiarazione asseverata da un commercialista ovvero da un professionista che assiste le imprese e i privati nella gestione delle loro attività economiche individuato dal richiedente uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore. Le spese della perizia sono a carico del richiedente uscente.

PRESO ATTO della documentazione tecnica allegata ed in particolare:

- allegato 1 “*schema tipo lettera da inviare ai titolari di concessione demaniale a carattere turistico*”.
- allegato 2 – “*DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA - Linea guida procedurale per il riordino delle concessioni demaniali marittime per dare attuazione agli obblighi di origine euro-unitaria per la categoria individuata alla lettera a) (“gestione di stabilimenti balneari”) dell’art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993*”

VALUTATO, condiviso e ritenuto meritevole di approvazione il contenuto della documentazione tecnica sopra richiamata.

RITENUTO che per dare attuazione agli obblighi di origine euro-unitaria qui rilevanti, il Comune intende esprimere il seguente indirizzo vincolante:

- 1) di dare corso alle procedure comparative per tutte le concessioni previste (sia esistenti che in previsione ex novo) dal PUD del comune di Imperia per l'accesso al mercato libero degli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, massima partecipazione e non discriminazione, secondo i principi enunciati dalla normativa euronitaria, nazionale e regionale sopra esposti, mediante criteri volti ad individuare i concessionari che garantiscano un utilizzo delle aree demaniali, in coerenza al vigente Progetto di Utilizzo delle aree demaniali del Comune di Imperia, rispondente ad un “*più rilevante interesse pubblico*”, valorizzando, in particolare, i seguenti elementi essenziali:
 - a) esperienza e professionalità del richiedente nell'esercizio delle attività proposte sul demanio;
 - b) riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all'interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica
 - c) possibilità di gestione sinergica con altri Enti /o Associazioni del territorio di Imperia e disponibilità a partecipare a iniziative e a investimenti pubblici di più ampio respiro ai fini della valorizzazione del territorio e della ricettività cittadina, nonché dello sviluppo complessivo delle attività svolte sul demanio marittimo imperiese;
 - d) realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;
 - e) realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione.
 - f) promozione turistica/sviluppo del territorio/ricadute occupazionali/sviluppo piccola e media impresa locale;
 - g) inclusione sociale/istruzione e formazione finalizzata alla qualificazione/riqualificazione professionale; accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto di concessione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- h) innovazione tecnologica degli investimenti proposti;
 - i) la verifica, prima del rilascio della concessione demaniale, che non ci siano cartelle esattoriali emesse dall'Ente e dalle società delegate per l'accertamento e riscossione dei tributi, ovvero ordini di pagamento dei canoni demaniali e imposte regionali, ecc. rispetto alle quali il concessionario non abbia provveduto al pagamento ovvero rispetto alle quali il concessionario non abbia fatto opposizione nelle competenti sedi.
- 2) di approvare, all'uopo, i seguenti allegati:
- Allegato 1 “*Schema tipo lettera da inviare ai titolari di concessione demaniale a carattere turistico*”.
- Allegato 2 “*DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA - Linea guida procedurale per il riordino delle concessioni demaniali marittime in attuazione agli obblighi di origine euro-unitaria per la categoria individuata alla lettera “a) gestione di stabilimenti balneari” dell’art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993*”
- 3) di prevedere il termine di presentazione delle istanze di concessione demaniale da parte dei precedenti concessionari per la categoria individuata alla lettera a) “*gestione di stabilimenti balneari*”) dell’art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993 **entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di invito** dello scrivente Ente, mentre le eventuali domande concorrenti dovranno essere prodotte **entro 30 giorni dalla pubblicazione delle prime**;
- 4) di recepire quanto stabilito dall’art. 9 L. Regione Liguria n. 26 del 2017, al comma 3, secondo il quale “*lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell’ambito dello stesso Comune*” e che pertanto, onde prevenire il ricorrere di situazione di divieto e rendere organizzativamente meglio gestibili le procedure e comparabili le offerte, ogni soggetto interessato a divenire concessionario, sia o meno un precedente gestore, potrà in questa fase partecipare ad un'unica procedura di affidamento. Tale prescrizione è riferita alle sole attività della medesima lettera dell’art, 01 c. 1 del D.L. n. 400/1993 (cfr: Circolare Regione Liguria prot. n.1060516 del 10.07.2024).

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile in merito alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di dare corso alle procedure comparative per tutte le concessioni previste (sia esistenti che in previsione ex novo) dal PUD del comune di Imperia per l’accesso al mercato libero degli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, massima partecipazione e non discriminazione, secondo i principi enunciati dalla normativa euronitaria, nazionale e regionale sopra esposti volti dei criteri volti ad individuare i concorrenti che garantiscano un utilizzo delle aree demaniali, in coerenza al vigente Progetto di Utilizzo delle aree demaniali del Comune di Imperia, rispondente ad un “*più rilevante interesse pubblico*”, valorizzando, in particolare, i seguenti elementi essenziali:
- a) esperienza e professionalità del richiedente nell’esercizio delle attività proposte sul demanio;
 - b) riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all’interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica
 - c) possibilità di gestione sinergica con altri Enti /o Associazioni del territorio di Imperia e

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

disponibilità a partecipare a iniziative e a investimenti pubblici di più ampio respiro ai fini della valorizzazione del territorio e della ricettività cittadina, nonché dello sviluppo complessivo delle attività svolte sul demanio marittimo imperiese;

- d) realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;
 - e) realizzazione e/o miglioramento delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione.
 - f) promozione turistica/sviluppo del territorio/ricadute occupazionali/sviluppo piccola e media impresa locale;
 - g) inclusione sociale/istruzione e formazione finalizzata alla qualificazione/riqualificazione professionale; accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto di concessione;
 - h) innovazione tecnologica degli investimenti proposti;
 - i) la verifica, prima del rilascio della concessione demaniale, che non ci siano cartelle esattoriali emesse dall'Ente e società delegate per l'accertamento e riscossione dei tributi, ovvero ordini di pagamento dei canoni demaniali e imposte regionali, ecc. rispetto alle quali il concessionario non abbia provveduto al pagamento ovvero rispetto alle quali il concessionario non abbia fatto opposizione nelle competenti sedi;
- 2) di prevedere per il concessionario uscente, quale forma di indennizzo previsto dalla lettera i) dell'art. 4, c. 2, della L. n. 118 del 2022, ove il Governo non provveda diversamente con “uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime”, di cui al comma 1 dell'art. 4 della medesima legge, il diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione al costo residuo al netto degli ammortamenti dei beni non amovibili e amovibili funzionali per l'esercizio della concessione demaniale, debitamente autorizzati dall'Ente concedente, nonché del valore pari al fatturato annuale precedente all'anno di pubblicazione della procedura di affidamento della nuova concessione demaniale. I costi sostenuti dal richiedente uscente, depurati dalle somme già percepite per effetto dell'erogazione di contributi pubblici e/o di altra natura e/o indennizzi assicurativi al netto dell'eventuale imposizione fiscale associata a tali erogazioni, quali a titolo di esempio, misure di ristoro connesse agli eventi meteomarini, risultanti dalla specifica contabilità, sono determinati sulla base di una dichiarazione asseverata da un commercialista ovvero da un professionista che assiste le imprese e i privati nella gestione delle loro attività economiche individuato dal richiedente uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore. Le spese della perizia sono a carico del richiedente uscente.
- 3) di approvare i seguenti allegati:
- Allegato 1 *“Schema tipo lettera da inviare ai titolari di concessione demaniale a carattere turistico”*.
- Allegato 2 *“DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA - Linea guida procedurale per il riordino delle concessioni demaniali marittime in attuazione agli obblighi di origine euro-unitaria per la categoria individuata alla lettera “a) gestione di stabilimenti balneari” dell'art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993”*
- 4) di prevedere il termine di presentazione delle istanze di concessione demaniale da parte dei precedenti concessionari per la categoria individuata alla **lettera a) “gestione di stabilimenti balneari”**) dell'art.01 c. 1 del D.L. n. 400/1993 **entro 60 giorni dal ricevimento della**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

lettera di invito dello scrivente Ente, mentre le eventuali domande concorrenti dovranno essere prodotte **entro 30 giorni dalla pubblicazione delle prime**;

- 5) di recepire quanto stabilito dall'art. 9 L. Regione Liguria n. 26 del 2017, al comma 3, secondo il quale *“lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune”* e che pertanto, onde prevenire il ricorrere di situazione di divieto e rendere organizzativamente meglio gestibili le procedure e comparabili le offerte, ogni soggetto interessato a divenire concessionario, sia o meno un precedente gestore, potrà in questa fase partecipare ad un'unica procedura di affidamento. Tale prescrizione è riferita alle sole attività della medesima lettera dell'art. 01 c. 1 del D.L. n. 400/1993 (cfr: Circolare Regione Liguria prot. n.1060516 del 10.07.2024);
- 6) di pubblicare sul sito del Comune di Imperia il presente atto di indirizzo e i relativi allegati;
- 7) di demandare agli Uffici gli adempimenti conseguenti;
- 8) di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
- 9) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'attivazione dei procedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa PUGLIA ROSA

IL SINDACO

On. Dott. SCAJOLA CLAUDIO